

IMPOSTA DI SOGGIORNO

DOMANDA

La legge di Bilancio (comma 37 dell'articolo 1 della legge 205/2017) ha prorogato anche per il 2018 blocco dei tributi comunali previsto dalla legge di Stabilità 2016. Tuttavia, poiché la manovra di primavera (DI 50/2017) ha previsto che "a decorrere dall'anno 2017" gli enti possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno, disponendo in deroga alla legge di Stabilità 2016, è corretto ritenere che l'imposta di soggiorno sia esclusa dal blocco anche per l'anno 2018?

RISPOSTA

L'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 non è più soggetta a decorrere dal 2017 al cosiddetto blocco degli aumenti dei tributi locali, poiché il comma 7 dell'art. 4 del D. L. n. 50 del 2017 ha espressamente previsto che i comuni che hanno facoltà di applicare detta imposta possono istituirla o rimodularla in deroga non solo al citato blocco ma anche e soprattutto in deroga alle disposizioni concernenti i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali.

Quest'ultimo elemento comporta che i comuni in questione sono svincolati dal termine di approvazione del bilancio di previsione e quindi possono intervenire sull'imposta anche successivamente all'approvazione del bilancio stesso senza incorrere nella sanzione di cui al comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. Quest'ultima disposizione prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Quanto appena affermato vale anche per il contributo di soggiorno previsto per Roma capitale.

RESPONSABILE D'IMPOSTA

DOMANDA

Non è chiaro se l'articolo 4 comma 5-ter del DI 50/2017, relativo al ruolo di responsabile di imposta nell'imposta di soggiorno, sia da considerarsi una previsione generale applicabile a tutti i gestori delle strutture ricettive, oppure se deve ritenersi limitata alle locazioni brevi. Il riferimento al "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi" fa propendere per la seconda soluzione. È corretta tale interpretazione?

RISPOSTA

La disposizione di cui al comma 5-ter dell'art. 4 del D. l. n. 50 del 2017 riguarda solo le locazioni brevi data la sua collocazione sistematica nell'ambito dell'art. 4 in questione, dedicato al "*Regime fiscale delle locazioni brevi*".

Pertanto, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo previsto per Roma capitale nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, solo nel caso in cui la locazione risponde ai requisiti delle locazioni brevi di cui al comma 1 dell'art. 4 in commento in base al quale si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Al di fuori di tale specifico ambito, la disposizione recata dal comma 5-ter in esame non opera; per cui valgono le ordinarie regole contenute nell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che disciplina in generale l'imposta di soggiorno.

FABBISOGNI STANDARD E TASSA RIFIUTI

DOMANDA

L'articolo 1, comma 653 della legge n. 147/2013 dispone che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*". Considerato che il comma 654 prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi e che i fabbisogni *standard* sui rifiuti si riferiscono alla spesa storica sostenuta nell'anno 2013, si ritiene che le "datate" risultanze dei fabbisogni *standard* non siano vincolanti, ma risultino un dato di cui occorre "anche" tener conto nella determinazione di costi. Si chiede quindi se i Comuni possano motivatamente discostarsi dalle risultanze di tali fabbisogni *standard*.

RISPOSTA

Si ritiene, in linea con quanto ipotizzato nella domanda, che in effetti il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 non impone ai comuni l'obbligo di riferirsi esclusivamente alle risultanze dei fabbisogni *standard*, ma "anche" alle stesse, atteso che tale riferimento appare piuttosto come un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti.

D'altro canto, occorre far presente che l'anno 2018 è il primo anno di applicazione dei fabbisogni *standard* nel processo di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed è importante sottolineare che i fabbisogni attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale.

Tuttavia, in considerazione della decorrenza della norma in questione a partire dall'anno in corso e dei termini assai ristretti per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, si ritiene opportuno fornire

alcune indicazioni allo scopo di offrire un primo supporto di orientamento per i comuni che ancora non hanno approvato le tariffe della TARI e che intendono utilizzare i fabbisogni *standard* per la determinazione del costo del servizio, atteso che il 2018 può considerarsi come un anno di transizione, fermo restando che l'applicazione del comma 653 in commento sarà oggetto di approfondimenti per gli anni successivi.

A questo proposito, occorre precisare che le **risultanze dei fabbisogni *standard*** di cui al comma 653 non sono quelle reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella "*Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti*" della "*Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni*" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017, in ordine alle quali saranno pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze le note esplicative per consentire ai comuni un'agevole comprensione delle risultanze dei fabbisogni *standard* in vista della predisposizione del piano finanziario.

Si deve infine, precisare che la norma recata dal comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l'elaborazione dei fabbisogni *standard* è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario.

FUSIONI E PARITÀ DI GETTITO

DOMANDA

L'articolo 1, comma 26 della legge 208/2015 (come modificato dal comma 37 della legge 205/2017), prevede che per l'anno 2018 la sospensione delle delibere che dispongono aumenti dei tributi comunali non si applica ai Comuni istituiti a seguito di fusione, per consentire "a parità di gettito" l'armonizzazione delle diverse aliquote. Fermo restando la possibilità per tutti i Comuni risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune (articolo 21 del DL 50/2017) si chiede come possa essere dimostrata la "parità di gettito", tenendo conto che questa varia in funzione non solo dell'aliquota adottata, ma anche delle diverse basi imponibili dei Comuni soppressi.

RISPOSTA

In assenza di una esplicita disposizione normativa, il comune risultante da fusione al fine di rispettare il vincolo relativo alla parità di gettito di cui al comma 37 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 deve determinare le aliquote e le tariffe dei tributi locali in modo tale che il gettito complessivo derivante dagli stessi non superi la somma dei gettiti complessivi conseguiti nell'anno 2015 dai comuni oggetto della fusione.

In ordine alla dimostrazione del rispetto di tale vincolo potrebbe essere opportuno darne atto nelle stesse delibere di determinazione delle tariffe e delle aliquote oltreché in quella di approvazione del bilancio di previsione non essendoci in merito indicazioni univoche che possano essere desunte dal dettato normativo.

COME GESTIRE I RIMBORSI TARI

DOMANDA

La circolare 1/DF/2017 ha chiarito che non è possibile applicare la quota variabile della Tari anche alle pertinenze delle utenze domestiche, ma non ha indicato alcuna soluzione per correggere l'errore sugli anni pregressi. Al riguardo si ritiene di escludere l'utilizzo di fondi di bilancio o di intervenire sul Pef del 2018, quindi i Comuni interessati dovrebbero rimodulare le tariffe Tari ora per allora, senza incidere sull'importo complessivo del Pef. Questo comporterebbe in molti casi la richiesta di conguagli a debito a carico dei soggetti privi di unità pertinenziali. È percorribile tale soluzione?

RISPOSTA

Nella risposta all'interpellanza dell'onorevole L'Abbate è stato precisato, proprio in relazione alla problematica sollevata dalla domanda in esame, che se un comune ha effettivamente coperto con il gettito della tassa esattamente il costo del servizio, le modalità con cui i singoli enti locali procedono alla copertura delle somme rimborsate ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia degli stessi. E' stato altresì precisato che è possibile riportare nel nuovo Piano finanziario per intero solo l'eccedenza di gettito e non già lo scostamento negativo tra gettito preventivato e quello effettivamente risultante a consuntivo, ipotesi questa che si verificherebbe, tra l'altro, laddove il comune procedesse al rimborso della TARI non dovuta.

Nella domanda viene prospettato che i Comuni interessati dovrebbero rimodulare le tariffe TARI relative alle annualità in cui il computo della parte variabile è stato effettuato in modo erroneo, senza incidere sull'importo complessivo del piano finanziario.

Per quanto riguarda tale soluzione, si deve precisare che l'operazione prospettata deve essere contenuta nei limiti consentiti dai principi generali in materia di autotutela amministrativa sanciti dalla Legge n. 241 del 1990 e precisati dalla giurisprudenza amministrativa.

Occorrerà in particolare tenere nella debita considerazione che la delibera che ridetermina le tariffe della TARI, come osservato nel quesito, comporterebbe in molti casi la richiesta di conguagli a carico dei soggetti privi di unità pertinenziali, i quali però hanno fatto legittimo affidamento su un calcolo effettuato dal comune in base al quale hanno corrisposto un minore importo della TARI.

Quindi nell'ipotesi prospettata nella domanda occorre ponderare l'interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell'entrata con l'interesse dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso comune.

Si deve comunque precisare che altre possono essere le soluzioni prospettabili nell'ipotesi in esame, poiché il comune potrebbe ad esempio far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del comune, come si evince da quanto affermato dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella deliberazione n. 73 del 2015.

ESENZIONE TASI PER GLI OCCUPANTI

DOMANDA

La risoluzione n. 2/DF/2017 ha chiarito che non è consentito diminuire l'aliquota Imu per le categorie catastali D dal 10 al 7,6 per mille e aumentare l'aliquota TASI dallo 0 al 2,4 per mille, ma è possibile assoggettare gli immobili in locazione alle nuove aliquote Imu (7,6 per mille) e Tasi (2,4 per mille), con rinuncia però da parte del Comune alla Tasi dovuta dagli occupanti. Non si rischia così di intervenire sulla soggettività passiva del tributo che prevede il coinvolgimento non solo dei possessori ma anche dei detentori?

RISPOSTA

Come chiarito nella risoluzione n. 2/DF del 2017 la soluzione riportata nella domanda — diretta a rendere compatibile la manovra con il cosiddetto blocco dei tributi locali, reiterato per l'anno 2018 — è finalizzata ad assoggettare anche gli immobili dati in locazione alle nuove aliquote IMU (7,6 per mille) e TASI (2,4 per mille), con rinuncia però da parte del Comune alla TASI dovuta dagli occupanti.

Come precisato nel documento di prassi amministrativa in questione, l'ente dovrebbe quindi prevedere per tali soggetti una specifica ipotesi di azzeramento dell'aliquota ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Quest'ultimo comma infatti dispone che l'aliquota della TASI può essere differenziata *"in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*.

Pertanto, la manovra ipotizzata, pur prevedendo un regime differenziato tra i soggetti passivi TASI, vale a dire tra il possessore e detentore, risulta comunque in linea con le disposizioni normative appena citate in materia di TASI e quindi non lede il principio costituzionale della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 della Costituzione ed esplicitato nel comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, laddove prevede che gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

ROTTAMAZIONE

DOMANDA

I Comuni, con regolamento da adottare entro il 5 febbraio 2018, possono applicare la definizione agevolata alle ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre 2017. Sebbene la norma consenta di applicare la definizione anche alle entrate non tributarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del 193/2016, espressamente richiamato dall'articolo 6-ter del DL 193/2016, non sono ammesse alla rottamazione le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive. Si chiede quindi di sapere se sia possibile includere nella definizione comunale, ad esempio, le sanzioni relative al Cosap, che è entrata non tributaria. Si chiede altresì se sia possibile limitare la definizione agevolata, ad esempio, solo ad alcune entrate (ad esempio, Tarsu) e/o alcune annualità di riferimento.

RISPOSTA

Nella definizione agevolata rientrano anche le entrate di natura patrimoniale e quindi anche il COSAP.

Tale conclusione si ricava direttamente dalla lettura dell'art. 1, comma 11-*quater* del D. L. n. 148 del 2017 al quale si riferisce la domanda in esame. Infatti, in detta disposizione viene previsto che gli enti territoriali possono stabilire con regolamento l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie.

E' quindi chiara la volontà del legislatore di inserire nel novero delle entrate che possono essere ricomprese nel procedimento di definizione agevolata quelle di carattere patrimoniale.

Data questa premessa, si deve contestualizzare il rinvio al comma 10 dell'art. 6 effettuato dal comma 5 dell'art. 6-*ter* del D. L. n. 193 del 2016 che viene a sua volta richiamato dal citato art. 1, comma 11-*quater*. La lettera e-*bis* del comma 10 esclude dalla definizione agevolata *"le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie..."*.

Pertanto, al fine di attribuire a quest'ultima disposizione un significato compatibile con l'ambito applicativo della definizione agevolata previsto dall'art. 6-*ter* del D. L. n. 193 del 2016 e ribadito dall'art. 1, comma 11-*quater* del D. L. n. 148 del 2017 si precisa che tale esclusione riguarda solo le sanzioni di carattere non tributario che non sono collegate ad un'entrata, poiché in questo caso non si rispetterebbe la finalità della disciplina concernente la definizione agevolata la quale prevede comunque il versamento di un importo con esclusione di quello relativo alle sanzioni.

In definitiva, le sanzioni relative al COSAP possono essere oggetto di definizione agevolata, poiché in ogni caso il soggetto passivo pagherebbe l'importo relativo alla somma dovuta a titolo di canone e interessi. Al contrario, non possono rientrare nell'agevolazione in esame le sanzioni non collegate a entrate come nel caso in cui è stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 7-*bis* del TUEL il cui comma 1 stabilisce che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di circoscrivere la definizione agevolata solo ad alcune entrate o a determinate annualità, non si rinvengono motivi ostativi a tale possibilità, considerata l'ampia discrezionalità concessa dalla norma statale all'autonomia regolamentare degli enti locali. Gli aspetti che il legislatore ha voluto disciplinare rigorosamente, infatti, sono esaustivamente elencati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6-*ter* in commento.